



23108/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

cu e e.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFFERRI

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 05/07/2016 - CC.

R.G.N. 8701/2015

Cau. 23108

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8701-2015 proposto da:

COSENTINO LUCA, elettricamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DI PINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSELLA SALVATORI giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO PAKUNDO COSTRUZIONI SRL;

- *intimato* -

avverso il decreto n. 1284/2014 RVG del TRIBUNALE di PESCARA, depositato il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

h

udito l'Avvocato Rossella Salvatori difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

La Corte rilevato che sul ricorso n. 8701/2015 proposto da Cosentino Luca nei confronti del Fallimento Pakundo Costruzioni Srl il consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Cosentino Luca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Pescara che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo in prededuzione del Fallimento Pakundo Costruzioni Srl confermando il provvedimento del GD che aveva ammesso il credito vantato dal Cosentino per l’assistenza in favore della fallita nella predisposizione del piano e della proposta concordataria in privilegio, anziché in prededuzione.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 comma 2 l.f. in ragione del fatto che il Tribunale riteneva necessaria l’esistenza dell’ammissione al concordato preventivo per riconoscere

prededucibile il credito.

Col secondo motivo di ricorso, poi, contesta l'omessa valutazione della emersione dello stato di insolvenza a seguito della presentazione della domanda per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161 l.f. depositata precedentemente ad ogni istanza di fallimento.

I motivi da esaminarsi congiuntamente appaiono fondati.

Questa Corte ha già chiarito che il novellato art. 111 comma 2 l.f. detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi "il risultato" delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa (Cass. 2264/15; Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014).

Nel caso di specie, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito va riconosciuta la prededucazione essendo stata comunque l'attività svolta finalizzata alla presentazione della istanza di concordato.

Ricorrono i requisiti di cui all'art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 20.04.2016

Il Cons.relatore"

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e, sussistendo i presupposti di cui all'art 384 cpc, la causa può essere decisa nel merito, riconoscendo la prededuzione al credito del ricorrente già ammesso al passivo; condanna il fallimento al pagamento delle spese di giudizio


PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito riconosce la prededuzione al credito del ricorrente già ammesso al passivo; condanna il fallimento intimato al pagamento delle spese di giudizio

liquidate in euro 3000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre
spese generali ed accessori di legge

Roma 5.7.16

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001

11 NOV. 2016



Il Pannone Giudiziario
Luca PASINETTI

Luca Pasinetti

Documenti e Società